

Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni.

Titolo I

Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo

Capo I

Visite scolastiche

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il Consiglio regionale, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni regionali da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole, promuove incontri e visite organizzate di studenti e docenti delle scuole abruzzesi di ogni ordine e grado presso le proprie sedi.
2. Il Consiglio regionale offre l'opportunità di visitare la propria sede istituzionale a tutte le scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, concedendo così ai giovani l'occasione di visitare il Palazzo dell'Emiciclo restaurato dopo il sisma che ha colpito la città dell'Aquila nel 2009.

Art. 2

(Accesso delle scuole al Consiglio regionale)

1. L'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 è demandata al Servizio Affari generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale (di seguito Servizio competente) che cura le attività di gestione delle istanze, di programmazione, organizzazione e svolgimento delle visite, nonché gli adempimenti successivi relativi all'istruttoria sulla rendicontazione delle spese di viaggio sostenute e alla liquidazione delle stesse.
2. Le scuole che intendono far visita e partecipare alle attività promosse dal Consiglio regionale presentano apposita richiesta al Servizio competente, utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Il Servizio competente raccoglie le istanze, ne verifica l'ammissibilità e concorda le date di visita con le istituzioni scolastiche, dando priorità alle scuole che inoltrano richiesta per la prima volta.

Art. 3
(Partecipazione alle spese di trasporto)

1. Per ogni visita effettuata, il Consiglio regionale, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio, partecipa alle spese di trasporto debitamente documentate con un contributo pari alla tariffa di noleggio turistico praticata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) nello stesso periodo e per la stessa distanza chilometrica.
2. Le istituzioni scolastiche provvedono autonomamente all'organizzazione dei trasporti e ad ogni altra attività e necessità connessa alle visite.
3. Ad ogni studente e docente in visita al Consiglio regionale viene offerto un omaggio simbolico, consistente in un gadget o in una rivista o in un libro, con lo scopo di favorire una maggiore conoscenza dell'Abruzzo, nonché degli organi istituzionali e delle funzioni regionali.

Capo II
Rapporti con le Università abruzzesi per borse di studio, assegni di ricerca e tirocini

Art. 4
(Rapporti con le Università abruzzesi)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto regionale, promuove intese ed iniziative con il sistema universitario abruzzese al fine di garantire idonee forme di collaborazione con le Università abruzzesi depositarie della conoscenza in quanto rappresentano il principale veicolo per la diffusione delle innovazioni e dei cambiamenti in tutti i settori disciplinari.
2. Al fine di garantire il pieno coinvolgimento di ognuna delle istituzioni universitarie presenti sul territorio abruzzese, ciascuna con le proprie specificità accademiche e scientifiche, la collaborazione del Consiglio regionale con il sistema universitario abruzzese ai sensi del comma 1 può avvenire in raccordo con la Conferenza Regione Università (CRU) che può provvedere anche alla pubblicizzazione degli interventi di cui al comma 4.
3. Il Consiglio regionale persegue le finalità di cui al presente capo anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle relative associazioni di categoria per l'elaborazione di progetti di ricerca nonché attraverso idonee forme di sponsorizzazione, volte ad avvicinare il mondo delle imprese alle istituzioni ai fini di una maggiore condivisione delle conoscenze necessarie per la definizione delle politiche pubbliche regionali.
4. Il Consiglio regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare in bilancio, su proposta delle Università abruzzesi o su propria iniziativa, favorisce e sostiene:
 - a) l'istituzione o il finanziamento di borse di studio finalizzate a promuovere il merito;
 - b) lo svolgimento di progetti di ricerca o di tirocini curriculari ed extracurriculari (di seguito tirocini) presso la sede del Consiglio regionale;
 - c) il finanziamento o cofinanziamento di dottorati di ricerca universitari;
 - d) il finanziamento o cofinanziamento di assegni di ricerca universitari.

Art. 5
(Autorizzazione degli interventi)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, autorizza, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente, lo svolgimento dei progetti di ricerca e dei tirocini presso la sede del Consiglio regionale, ovvero l'istituzione, il finanziamento o cofinanziamento delle borse di studio e dei dottorati ed assegni di ricerca di cui al comma 3 dell'articolo 4, ne definisce l'importo ed approva i relativi schemi di convenzione da stipulare con le Università interessate, adottando, in caso di impossibilità a soddisfare tutte le istanze pervenute, i seguenti criteri di priorità:
 - a) non più di una istanza per ciascuna Università;
 - b) cofinanziamento dell'Università con risorse proprie o derivanti da forme di sponsorizzazione.
2. Qualora gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4 siano finanziati o cofinanziati attraverso forme di sponsorizzazione da parte di imprese o associazioni di categoria, le relative convenzioni sono stipulate anche con un loro rappresentante.
3. Le attività di gestione ed istruttoria delle istanze pervenute ai sensi delle lettere a), c) e d) del comma 4 dell'articolo 4, nonché gli adempimenti amministrativi consequenziali ed attuativi delle convenzioni stipulate per gli interventi ivi previsti sono demandati al Servizio Affari generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale.
4. Le attività di gestione ed istruttoria delle istanze pervenute per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4, nonché gli adempimenti amministrativi consequenziali sono demandati alla Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale.

Art. 6
(Progetti di ricerca e tirocini presso il Consiglio regionale)

1. Lo svolgimento di progetti di ricerca o di tirocini di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 ha luogo presso le sedi del Consiglio regionale. Le modalità di svolgimento e la durata dell'attività di ricerca o di tirocinio sono stabilite dalla convenzione approvata dall'Ufficio di Presidenza e sottoscritta dal Presidente del Consiglio regionale e dal Rettore dell'Università interessata.
2. Per lo svolgimento del progetto di ricerca la convenzione può prevedere il riconoscimento di una borsa di ricerca finanziata o cofinanziata dal Consiglio regionale.
3. Le strutture del Consiglio regionale interessate all'espletamento di progetti di ricerca o di tirocini nelle materie di competenza e di interesse per il Consiglio regionale presentano apposita istanza alla Direzione Attività Amministrativa che provvede agli adempimenti amministrativi necessari per l'attivazione dell'attività di ricerca o di tirocinio e la stipula della relativa convenzione con l'Università.
4. Lo svolgimento del progetto di ricerca o del tirocinio presso il Consiglio regionale avviene sotto il coordinamento e la supervisione del dirigente della struttura del Consiglio regionale presso cui si svolge l'attività di ricerca o il tirocinio (Referente per il Consiglio regionale) e del responsabile del progetto di ricerca o del tirocinio presso l'Università (Referente per l'Università).
5. La congruità dei progetti formativi o curriculari presentati dalle Università è valutata dal dirigente della struttura del Consiglio regionale presso cui deve svolgersi il tirocinio.

6. Entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di durata dell'attività di ricerca o di tirocinio, l'Università presenta una relazione sull'attività svolta sottoscritta dal ricercatore o tirocinante e dal relativo referente.
7. Lo svolgimento di attività di ricerca o di tirocinio non comporta in nessun caso la costituzione di un rapporto di lavoro con il Consiglio regionale.

Capo III

Iniziative di promozione dell'immagine della Regione

Art. 7

(Interventi a sostegno dell'immagine della Regione)

1. Il Consiglio regionale promuove la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo in Italia e all'estero nonché l'acquisizione e divulgazione di conoscenze e di esperienze in ambito scolastico, universitario, culturale, artistico e sociale attraverso le seguenti iniziative:
 - a) contribuzione alle spese organizzative e di viaggio sostenute da Università abruzzesi o scuole abruzzesi di ogni ordine e grado per la partecipazione ad iniziative, gare, concorsi, anche organizzati all'estero, che costituiscono un vanto per la Regione Abruzzo, nonché per il ritiro di premi o altri riconoscimenti per essersi distinti in campo culturale, sportivo, artistico o scientifico da cui risulti valorizzata l'immagine della Regione;
 - b) organizzazione di concorsi di idee assegnando agli alunni o alle scuole abruzzesi più meritevoli un riconoscimento sotto forma di premio, targa, pergamena o similari;
 - c) riconoscimento di premi, targhe, pergamene o similari a personaggi abruzzesi, di nascita o di origine, che si siano particolarmente contraddistinti in campo culturale, sportivo, artistico o scientifico dando prestigio all'immagine della Regione, nonché in favore di personaggi non abruzzesi che abbiano comunque reso lustro all'Abruzzo;
 - d) riconoscimento di premi, targhe, pergamene o similari ad aziende, ditte, imprese o professionisti abruzzesi che si siano particolarmente contraddistinti in campo economico o sociale dando prestigio all'immagine della Regione, nonché in favore di aziende, ditte, imprese o professionisti non abruzzesi che abbiano comunque reso lustro all'Abruzzo;
 - e) contribuzione alle spese organizzative e di viaggio per il ritiro di premi o altri riconoscimenti sostenute dai soggetti di cui alle lettere c) e d);
 - f) promozione e contribuzione alle iniziative inerenti la redazione, la pubblicazione o l'acquisto di libri, volumi, raccolte ed opere di autori abruzzesi o comunque collegate al territorio regionale, al fine di favorirne la conoscenza e divulgazione.

Art. 8

(Disposizioni attuative)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è demandata al Servizio Affari generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale (di seguito Servizio competente) che cura le attività di gestione delle istanze nonché gli adempimenti

successivi relativi all'istruttoria ed alla liquidazione del contributo autorizzato dall'Ufficio di Presidenza.

2. Le Università e le scuole interessate agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 presentano al Consiglio regionale istanza di richiesta di contribuzione, descrittiva dell'iniziativa o dell'evento cui intendono partecipare o aderire e corredata da un preventivo di spesa.
3. I soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7 interessati agli interventi previsti dalla lettera e) del medesimo comma 1 presentano al Consiglio regionale relativa istanza di richiesta di contribuzione, descrittiva dell'iniziativa o dell'evento cui intendono partecipare o aderire e corredata da un preventivo di spesa.
4. Con propria deliberazione, l'Ufficio di Presidenza, nei limiti delle risorse disponibili stanziare nel bilancio di previsione del Consiglio regionale, autorizza l'intervento richiesto ai sensi dei commi 2 e 3, ne stabilisce l'entità del contributo concedibile tenuto conto della somma richiesta in sede di istanza.
5. L'organizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) c), d) ed f) è demandata al Servizio competente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che autorizza l'intervento e ne stabilisce l'onere economico nei limiti delle risorse disponibili stanziare nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.
6. I contributi concessi per gli interventi di cui all'articolo 7 sono soggetti a rendicontazione ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 2025, n. 15 (Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni).

Capo IV Disposizioni finali

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo I di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio del Consiglio regionale alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 sui seguenti capitoli:
 - a) capitolo n. 6116/1 ridenominato "Contributo scuole per spese di trasporto alunni in visita al Consiglio regionale";
 - b) capitolo n. 6115/1 ridenominato "Acquisto gadget e materiale per alunni in visita al Consiglio regionale".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II di cui all'articolo 4, comma 3, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio del Consiglio regionale alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 sui seguenti capitoli:
 - a) capitolo n. 4104/1 ridenominato "Finanziamento borse di studio, dottorati di ricerca ed assegni di ricerca universitari";
 - b) capitolo n. 4104/2 ridenominato "Finanziamento progetti di ricerca e tirocini presso la sede del Consiglio regionale".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo III di cui all'articolo 7 si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio del Consiglio regionale alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 sui seguenti capitoli:

- a) capitolo n. 6116/2 di nuova istituzione denominato "Contribuzione alle spese per redazione e pubblicazione libri ed alle spese organizzative e di viaggio per valorizzazione immagine Regione Abruzzo";
 - b) capitolo n. 6115/2 di nuova istituzione denominato "Acquisto di premi, targhe, pergamene, libri, volumi, raccolte ed opere".
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio del Consiglio regionale.

Art. 10 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- a) la legge regionale 14 maggio 1985, n. 38 (Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali);
 - b) l'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1998, n. 50 (Modifica alla L.R. 14 maggio 1985, n. 38 "Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione e informazione sul funzionamento degli Organi regionali");
 - c) l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003);
 - d) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2023, n. 39 (Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni).
2. I capitoli di bilancio istituiti ai sensi della l.r. 38/1985 continuano a trovare attuazione con la ridenominazione attribuita dalla presente legge.

Titolo II Ulteriori disposizioni

Art. 11 (Modifiche all'art. 15 della l.r. 96/1996)

1. All'articolo 15 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportare le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo le parole "trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine" sono inserite le seguenti: "delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
 - b) al comma 11-bis, dopo le parole "forze dell'ordine" sono inserire la seguenti: "delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

Art. 12 (Modifiche all'art. 3 della l.r. 41/2011)

1. All'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione

sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "attraverso la realizzazione di una struttura anche ad uso foresteria" sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole "realizzazione della struttura" sono sostituite dalle seguenti "ristrutturazione e riorganizzazione";
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) al comma 6, dopo le parole "l'importo di € 400.000,00" sono inserite le seguenti ", oltre ad eventuali economie".

Art. 13

(Integrazione all'art. 5 della l.r. 9/2020)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) è inserito il seguente:
"10-bis. Alle ATER che, per comprovate e oggettive difficoltà di natura economico-finanziaria, non abbiano potuto procedere alla restituzione, totale o parziale, del credito concesso nei termini stabiliti dal comma 10, è consentita la restituzione dell'importo dovuto in forma rateale e senza applicazione di oneri aggiuntivi a carico delle Aziende, sulla base di un piano di rientro preventivamente concordato con il Dipartimento di cui al comma 10 e approvato dalla Giunta regionale."

Art. 14

(Modifica all'Allegato 2 alla l.r. 1/2025)

1. Lo stanziamento del capitolo di spesa 71602, art. 1, recante il rifinanziamento della l.r. 58/2021, a pagina 3 dell'Allegato 2 alla legge regionale n. 1/2025, per l'esercizio 2025, è rideterminato in euro 34.000,00.

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 8/2025)

1. Alla legge regionale 25 maggio 2025, n. 8 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 2 dell' articolo 3 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Costituisce area non idonea all'installazione di impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas, nonché di produzione di biometano l'area che si estende fino a 200 metri dalla delimitazione delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici comunali, qualora gli stessi impianti non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006. Le previsioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nelle aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già installati impianti di cui al primo capoverso in relazione alla realizzazione di interventi di modifica degli stessi che comportano una variazione dell'area occupata. Le disposizioni di inidoneità di cui al

presente comma non si applicano se la fascia di rispetto di cui al primo periodo ricade in zona D "artigianale - industriale" degli strumenti urbanistici.";

- b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 le parole "articolo 3, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 3, commi 2 e 2-bis".

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 27/2025)

1. Alla legge regionale 9 ottobre 2025, n. 27 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 dell'articolo 4, la parola "trentacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "quarantacinquesimo";
 - b) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato;
 - c) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole "i tre consiglieri regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)" sono inserite le seguenti ", il vice Presidente di cui all'articolo 9";
 - d) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
"3-bis. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.";
 - e) alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 33, le parole "Titolo 2" sono sostituite dalle parole "Titolo 1".

Art. 17

(Modifiche all'art. 8 della l.r. 29/2025)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 2025, n. 29 (Disciplina delle Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione ed ulteriori disposizioni), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) all'articolo 15, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni istituzionali essenziali del Consorzio e rapporti con i consorziati, così specificati:
 - 1) i regolamenti consortili che disciplinano le modalità di consegna e utilizzo dell'acqua irrigua, inclusi i relativi regimi sanzionatori;
 - 2) i regolamenti consortili che disciplinano il rilascio delle concessioni per usi extragricoli;
 - 3) i regolamenti per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente;
 - 4) i regolamenti di contabilità;
 - 5) i regolamenti sul funzionamento dell'organo amministrativo;"

Art. 18

(Modifiche all'art. 12 della l.r. 29/2025)

1. All'articolo 12 della l.r. 29/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da

affezione), la parola "quotidiano" è sostituita dalle parole "di almeno 5 giorni settimanali, garantendo l'apertura 3 domeniche settimanali";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La rubrica dell'articolo 8-bis è sostituita dalla seguente: "Affidamento del servizio di mantenimento e ricovero dei cani a soggetti privati proprietari o gestori di strutture di ricovero".";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per soggetti privati si intendono i soggetti proprietari delle strutture di ricovero o i gestori delle medesime, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.".

Art. 19

(Modifiche alla l.r. 120/1997 e alla l.r. 17/2011)

1. All'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 1997, n. 120 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni a favore di Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni Culturali, Ricreative, Assistenziali, del Volontariato e Religiose, nonché dei Partiti, di Associazioni e Movimenti Politici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma le parole "canone annuo non inferiore a lire 100.000 (centomila) e non superiore al 10% di quello determinato" sono sostituite dalle seguenti: "canone annuo non inferiore ad euro 100,00 e non superiore al venti per cento di quello determinato";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"2-bis. Allo scadere del termine di cui al primo comma, gli enti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), proprietari degli immobili, previo accertamento che gli stessi non siano idonei né suscettibili di utilizzazione, anche temporanea, per l'uso proprio dell'ente concedente o locatario e riscontrata, previa procedura ad evidenza pubblica, l'assenza di eventuali nuove istanze provenienti da soggetti diversi, possono rinnovare, su richiesta dell'assegnatario, i contratti di concessione o locazione secondo la disciplina del rispettivo regolamento attuativo. A tal fine, ciascun ente provvede all'adeguamento del proprio regolamento alle disposizioni di cui al presente comma.".

2. Alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona (ASP)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 9, le parole ", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo" sono soppresse;

b) al comma 4 dell'articolo 11, le parole ", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo," sono soppresse;

c) al comma 6 dell'articolo 12, le parole "di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità attribuita al Presidente dell'Azienda" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione alla valutazione della complessità gestionale dell'Azienda, ponderando elementi relativi al volume di bilancio, all'effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi in più settori di intervento ed al numero dei soggetti portatori di interessi facenti parte dell'Azienda".

Art. 20

(Modifiche all'art. 8 della l.r. 41/2020 e all'art. 1 della l.r. 25/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2020, n. 41 (Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate) le parole "uno spazio di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "una o più postazioni di lavoro, definite anche poltrone,".
2. Al comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente) le parole "nell'esercizio 2025" sono sostituite dalle seguenti "nell'esercizio 2026".

Art. 21

(Contributo straordinario in favore del Comune di Cepagatti - norma programmatica)

1. Tenuto conto che nell'ambito del progetto statale di rilevanza strategica relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kv di potenza pari a 1.000 MW Centro Sud/Centro Nord denominato "Adriatic link" è prevista la realizzazione di due stazioni di conversione, di cui una ricadente nel territorio della Regione Abruzzo ed, in particolare, nel Comune di Cepagatti, al fine di consentire a quest'ultimo Comune, in quanto coinvolto in maniera significativa dalla realizzazione delle relative opere infrastrutturali, nonché dai sottesi procedimenti espropriativi, di fronteggiare i conseguenti e numerosi disagi derivanti alla popolazione, la Regione Abruzzo stanZIA sull'esercizio 2026 del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 destinato a finanziare adeguate misure di minimizzazione degli impatti ambientali e sociali e di ristoro alla popolazione.
2. All'adozione della connessa variazione di bilancio sull'esercizio 2026 del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 si provvede all'esito dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

Art. 22

(Finanziamento per la concessione di contributi ai grandi eventi ai sensi dell'art. 40 della l.r. 55/2013, art. 2 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. art. 4 della l.r. 10/2018)

1. Al fine di garantire il finanziamento per la concessione di contributi ai Grandi Eventi ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013), lo stanziamento della Missione 5, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61620, articolo 1, denominato "Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali" del bilancio di previsione regionale 2025-2027, è incrementato per l'annualità 2025 di euro 44.000,00, mentre per il bilancio di previsione regionale 2025-2027 è incrementato per l'annualità 2026 di ulteriori euro 40.000,00 dedicati alla realizzazione del presepio monumentale da allestirsi in Piazza San Pietro in Roma, per il Natale 2026, da parte dell'associazione Italiana Amici del Presepio.
2. La copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa per il 2025 e di sola competenza per il 2026:
 - a) annualità 2025:

- 1) capitolo 61430, art. 1, Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 04 in riduzione di euro 44.000,00;
- 2) capitolo 61620, art. 1, Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 in aumento di euro 44.000,00;
- b) annualità 2026:
 - 1) capitolo 61430, art. 1, Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 04 in riduzione di euro 40.000,00;
 - 2) capitolo 61620, art. 1, Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 in aumento di euro 40.000,00.
3. Il competente Dipartimento della Giunta regionale provvede all'attuazione del presente articolo.

Art. 23

(Contributo in favore del Comune di Civitella Casanova)

1. Al fine di effettuare la sistemazione e gestione del mattatoio comunale di Civitella Casanova e consentirne la riapertura, è concesso un contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova per l'anno 2026 di euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione della parte spesa del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2026.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00, si provvede, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, all'esito del recupero da parte della Regione Abruzzo della somma prevista dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) e non utilizzata.
4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 24

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio nei confronti di:
 - a) RCS Sport S.p.A., per il valore complessivo di euro 2.061.800,00 a fronte della esecuzione dei servizi finalizzati alla realizzazione della manifestazione sportiva denominata "Giro d'Abruzzo Edizione 2025";
 - b) Accademia Formazione Professionale Excelsior S.r.l. di Pescara, CUP C21I22000300001, III anno del corso IeFP per Operatore del benessere-acconciatura (data di avvio 07/01/2025 data di conclusione 19/11/2025), per un importo complessivo pari a euro 88.207,66, oggetto di concessione di sovvenzione assunta con DD DPG021/472 del 03/11/2022 a valere sull'Avviso approvato con DD DPG021/439 del 25/10/2021;

- c) P.D. Formazione & Servizi S.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE), CUP C91I21000140001, III anno del Corso IeFP per Operatore del benessere-estetica (data di avvio 04/11/2024 data di conclusione 30/06/2025). per un importo complessivo pari a euro 83.806,48, oggetto di concessione di sovvenzione assunta con DD DPG021/472 del 03/11/2022 a valere sull'Avviso approvato con DD DPG021/439 del 25/10/2021;
 - d) SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l. di Avezzano (AQ), CUP C31I22000040001, III anno del corso IeFP Per Operatore del benessere-acconciatura (data di avvio 09/09/2024 data di conclusione 30/06/2025), per un importo complessivo pari a euro 50.135,04, oggetto di concessione di sovvenzione assunta con DD DPG021/178 del 20/05/2022 a valere sull'Avviso approvato con DD DPG021/439 del 25/10/2021.
- 2. Alla copertura degli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), quantificati in euro 2.061.800,00, si provvede con le risorse appositamente allocate nell'ambito di Titolo 2, Missione 07, Programma 01, per euro 1.496.704,93 e nell'ambito di Titolo 2, Missione 06, Programma 03, per euro 565.095,07, del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025.
 - 3. Alla copertura degli oneri connessi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quantificati complessivamente in euro 222.149,18, si provvede con le risorse afferenti alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione, allocate sul pertinente capitolo di spesa 51634, art. 2 "Spese per la realizzazione del progetto sperimentale sistema duale nell'ambito dell'istruzione e Formazione Professionale", alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

Art. 25

(Rifinanziamento dell'art. 10-bis della l.r. 40/2004 e della l.r. 26/2023
e reintegro dotazioni spese di funzionamento Areacom)

- 1. Per lo svolgimento, nell'anno 2025, delle attività dell'Osservatorio Regionale della Legalità di cui all'articolo 10-bis della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è autorizzata una spesa di euro 20.000,00.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, ivi comprese quelle relative alla creazione del logo dell'Osservatorio ovvero alla realizzazione di eventi, la Regione concede contributi o premi ad associazioni e fondazioni.
- 3. I contributi ed i premi di cui al comma 2 sono concessi, previo avviso pubblico adottato dalla struttura competente della Giunta regionale individuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 10-bis della l.r. 40/2004, sulla base delle linee di indirizzo dell'Osservatorio.
- 4. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati complessivamente in euro 20.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 121341/3 denominato "Interventi per la sicurezza dei cittadini - L.R. 12 novembre 2004, n. 40 - Contributi ad Associazioni e Fondazioni", Missione 01, Programma 12, Titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025.
- 5. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 121341/3 per euro 20.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026/4 per euro 20.000,00.
6. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 5 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Per l'anno 2025, è disposto il rifinanziamento della legge regionale 9 giugno 2023, n. 26 (Riconoscimento della Città di Penne come "Città della sartoria artigianale") per un importo di euro 5.000,00.
8. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 7, quantificati complessivamente in euro 5.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 61434/1 denominato "Premio Nazareno Fonticoli – legge regionale 9 giugno 2023, n. 26", Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025.
9. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 8, al bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
- a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61434/1 per euro 5.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026/4 per euro 5.000,00.
10. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 9 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.
11. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 600.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 600.000,00.
12. All'impegno della spesa di cui al comma 11, potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 26

(Rifinanziamento art. 28, comma 1, l.r. 6/2024)

1. L'intervento di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) è rifinanziato per l'esercizio 2025 per l'importo di euro 50.000,00.
2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, capitolo 152820.1, per euro 50.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 08, Programma 01, capitolo 271441.1, per euro 50.000,00.
3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lo stanziamento del capitolo di spesa 271441, art. 1, di pagina 5 dell'Allegato 2 alla legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025), siccome modificato da ultimo con legge regionale 13 agosto 2025, n. 24 (Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi

industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP), per l'esercizio corrente è rideterminato in euro 1.132.228,47.

Art. 27

(Reintegro dotazioni in ambito culturale)

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 3.000.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, capitolo 11630/2, per euro 2.900.000,00;
 - c) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 100.000,00.
2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 28

(Reintegro dotazioni spese di funzionamento Arpa)

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 02, per euro 260.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 260.000,00.
2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 29

(Rifinanziamento art. 3, comma 3, l.r. 25/2024)

1. L'intervento di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente), è rifinanziato per l'esercizio 2025 per l'importo di euro 100.000,00.
2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione per euro 100.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 100.000,00.
3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 30

(Reintegro dotazioni interventi per riserve naturalistiche)

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 05, per euro 300.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 300.000,00.
2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 31

(Rifinanziamento art. 2, comma 2, l.r. 59/2023)

1. L'intervento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni), è rifinanziato per l'esercizio 2025 per l'importo di euro 40.000,00.
2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 05, capitolo di nuova istituzione "Contributo al Comune di Pretoro del bacino sciistico della Maielletta", per euro 40.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001.1, per euro 40.000,00.

Art. 32

(Incremento dotazione "Fondo Speciale di parte corrente
ex articolo 49 d.lgs. 118/2011 e smi")

1. Al fine di consentire il finanziamento dei diversi interventi normativi in itinere, per l'esercizio 2025 è autorizzato l'incremento della dotazione del capitolo 441338, denominato "Fondo Speciale di parte corrente ex articolo 49 D.Lgs. 118/2011 e smi" ed allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 20, Programma 03 della spesa, per l'ammontare di euro 15.000.000,00.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'esercizio 2025 del bilancio di previsione regionale 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338, "Fondo Speciale di parte corrente ex articolo 49 D.Lgs. 118/2011 e smi", per euro 15.000.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 6.000.000,00;
 - c) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, per euro 3.000.000,00;
 - d) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 1.000.000,00;
 - e) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 5.000.000,00.
3. All'impegno delle somme di cui al presente articolo si provvede soltanto a seguito dell'accertamento delle risorse di cui ai commi 1 e 2.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento su iniziativa della Direzione Generale, le necessarie variazioni al bilancio di previsione regionale

finanziario 2025-2027, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio in questione.

Art. 33

(Rifinanziamento art. 30, l.r. 6/2023)

1. L'intervento di cui all'articolo 30 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), è rifinanziato, per l'esercizio 2025, per l'importo di euro 50.000,00.
2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo 91473/2 per euro 50.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 50.000,00.
3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 34

(Affidamento in house di ulteriori servizi in favore di Fira SpA)

1. Al fine di consentire l'affidamento in house di ulteriori servizi in favore di Fira SpA da parte del dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo, per l'esercizio 2026 è autorizzata la iscrizione di ulteriori risorse, per l'importo di euro 500.000,00, a valere sullo stanziamento appositamente istituito nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa.
2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale finanziario 2025-2027, per l'esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 500.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 500.000,00.

Art. 35

(Stanziamento risorse contributo ARA)

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 01, per euro 100.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 100.000,00.
2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 36

(Reintegro dotazioni contributi per danni causati dalla fauna selvatica)

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 02, capitolo 102341/2 denominato "Contributi per danni causati dalla fauna selvatica" per euro 350.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 02, capitolo 102341/4 denominato "Contributi per danni causati dalla fauna selvatica protetta (lupi ecc.)" per euro 50.000,00;
 - c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 05, capitolo 271602/2 denominato "Contributo Parco Regionale Velino-Sirente per risarcimento danni fauna selvatica - LR. 27.07.2017, n. 38 - Art.5" per euro 100.000,00;
 - d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 500.000,00.

Art. 37

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), nell'ambito del territorio regionale di competenza, definiscono accordi ai sensi del comma 2 dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) con le strutture pubbliche operanti sul territorio regionale che erogano prestazioni sanitarie o socio-sanitarie. Gli accordi individuano i contenuti di cui alle lettere da a) a e-bis) del citato comma 2. Per il conseguimento di tali finalità, le ASL individuano per ciascuna struttura pubblica il tetto di spesa a carico del servizio sanitario regionale.
2. Nell'ottica dell'efficace utilizzo delle risorse impiegate, sono considerate compatibili con la programmazione regionale ai fini degli articoli 3 e 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) le strutture pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interessate da interventi per conformarsi ai requisiti stabiliti dal vigente Manuale di autorizzazione.

Art. 38

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/1 del 18.11.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/PF/lc